

**STATUTO DELLA "FONDAZIONE ITALIANA
PER LA LOTTA AL NEUROBLASTOMA - ONLUS"**

ART.1: E' costituita la "Fondazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma - ONLUS", denominata anche "Fondazione NB - ONLUS".

La Fondazione ha sede legale in Genova, Largo Gaslini, n. 5.

Lo spostamento della sede legale in Genova non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art.2: La durata della Fondazione è a tempo indeterminato e la sua attività è estesa a tutto il territorio nazionale.

Art.3: La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone di favorire l'attuarsi di iniziative di ricerca medico-scientifica, di intervento, di prevenzione e di informazione con particolare riferimento alla cura del Neuroblastoma, un tumore maligno dell'infanzia i cui effetti sono spesso fatali - estendendo eventualmente le proprie attività anche alla lotta contro altre forme tumorali solide dell'età pediatrica - nonché iniziative di istruzione e di divulgazione sia relativa agli ambiti di ricerca sia alle tematiche sociali connesse.

Per il perseguimento di tale scopo, la Fondazione si propone di:

a) sostenere le attività del gruppo cooperativo Italiano Neuroblastoma operante nell'ambito dell'A.I.E.O.P. (Associazione Italiana Ematologia ed Oncologia Pediatrica) allo scopo di sviluppare programmi cooperativi di attività clinica e

ALLEGATO "A"
REPERTOR
NUM. 23/98
RACCOLTA
NUM. 10836



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

scientifico nel campo socio-sanitario e della ricerca scientifica;

b) elaborare, sostenere e realizzare, direttamente o indirettamente, in territorio italiano ed estero, protocolli diagnostici e terapeutici la cui prevalente finalità sia la prevenzione primaria e secondaria delle cause del Neuroblastoma e di tutti i tumori solidi dell'età pediatrica;


c) elaborare, sostenere e realizzare, direttamente o indirettamente, in territorio italiano ed estero, attività e progetti di ricerca scientifica nei settori di cui al primo comma, con particolare attenzione alle realtà più svantaggiate dal punto di vista sociale, culturale ed economico, nonché sviluppare e contribuire al progresso di iniziative in genere nel campo della salute;

d) organizzare e sostenere, direttamente o indirettamente laboratori, centri di ricerca, istituzioni a carattere clinico ed ogni altra istituzione analoga, gestendo finanziamenti assegnati a progetti di ricerca ed impostando la propria azione secondo lo stile della moderna ricerca clinica applicata;

e) organizzare e sostenere, direttamente o indirettamente laboratori finalizzati alla realizzazione di supporti tecnologici;

f) preparare, organizzare e promuovere direttamente o indirettamente ogni iniziativa promozionale ed educativa finalizzata alla realizzazione dello scopo sociale, compresa la formazione di personale medico e infermieristico;

g) istituire premi, distinzioni onorifiche ed altri pubblici riconoscimenti per personalità pubbliche e private che abbiano contribuito, con la loro opera, a perseguire gli scopi della Fondazione e/o si siano



Sandoro

distinti in materie nelle quali la Fondazione medesima opera;

h) istituire borse di studio ed altri eventuali strumenti di assistenza di carattere economico per quanti si vogliano applicare negli studi in materia, versino in stato di bisogno o di disagio per qualsiasi motivo fisico, sociale, economico o familiare e siano particolarmente meritevoli;

i) curare la pubblicazione e la edizione di periodici e libri che abbiano attinenza con le finalità della Fondazione, nonché diffondere direttamente o indirettamente pubblicazioni di ogni tipo e produzioni audio e video, elaborate e prodotte anche direttamente, attinenti le proprie attività e finalità istituzionali e per il perseguimento di queste ultime;

l) collaborare con le Autorità Sanitarie, altre Autorità o/ed organi nazionali, comunitari ed internazionali competenti, per l'esame e/o la formulazione di proposte su argomenti e problematiche rientranti nelle finalità istituzionali della Fondazione, nonché per elaborare, attuare e attivare progetti di ricerca scientifica e socio-sanitaria nazionali, dell'Unione Europea ed Internazionali;

m) attuare e gestire in modo diretto o indiretto istituti scientifici, corsi di laurea, atenei, centri di ricerca e/o di studio;

n) programmare ed organizzare, esclusivamente per la raccolta di fondi finalizzati al sostegno dell'attività istituzionale, manifestazioni culturali, artistiche e ricreative, spettacoli e concerti, viaggi di studio, incontri di carattere culturale in Italia e all'Estero;

o) coordinare, promuovere e sviluppare l'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo



Saverio Costa

di assistenza tecnica, culturale e, ove ritenuto opportuno, economica;

p) promuovere e organizzare manifestazioni, seminari, convegni, gruppi di lavoro a livello scientifico, predisporre centri di documentazione e svolgere tutte le attività che contribuiscono a tutelare e difendere una concezione del rapporto persona/benessere secondo il comune sentire sociale.

Al fine del perseguimento delle finalità istituzionali è fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a), p.11 del co. 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4: Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione patrimoniale attuale di 179.036,76=(centosetantanovemilatrentasei/76) Euro. Detto patrimonio potrà successivamente essere incrementato da:

- i beni mobili ed immobili che perverranno, a qualsiasi titolo, alla Fondazione;
- le elargizioni ed i contributi di Enti pubblici o privati, nonché di persone fisiche che intendano contribuire ad incrementare la dotazione patrimoniale dell'ente, al fine di consentire la realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- ogni altro incremento derivante dalle attività svolte, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione nel rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c), co. 1 dell'art. 10 del D.Legislativo 460/97.

Spetta al Consiglio di Amministrazione la destinazione di tutte le risorse presenti e/o future. Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi e di quelli strettamente connessi.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Paolo Casto]

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art.5: Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Collegio dei Consiglieri Scientifici;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.6: L'Assemblea dei Fondatori è costituita da tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione nonché dai soggetti che, anche successivamente all'atto costitutivo, verranno riconosciuti tali e cooptati dai Fondatori in essere. Per essere riconosciuti Fondatori occorrerà:

- essere presentati da un socio fondatore;
- contribuire al patrimonio della Fondazione con una somma non inferiore al 20% del patrimonio netto della Fondazione, come risultante dall'ultimo bilancio approvato ovvero
- aver operato con meriti rilevanti e riconosciuti in uno degli ambiti in cui la Fondazione svolge la propria attività istituzionale.

I fondatori, anche se cooptati successivamente alla costituzione della Fondazione, detengono la loro carica a vita, fatte salve la revoca, il recesso ovvero le dimissioni.

L'Assemblea dei Fondatori ha i seguenti compiti:




Scalabrino

- a) l'attribuzione della qualità di socio fondatore a terzi, successivamente all'atto di costituzione;
- b) la nomina e la sostituzione dei soci fondatori componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui alla lett. a) dell'art.7 del presente statuto;
- c) l'espulsione di un socio fondatore, ove ricorrano gravi e fondati motivi;
- d) la nomina di tre componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) la nomina e la revoca, per gravi e fondati motivi, dei componenti del Collegio dei Consiglieri Scientifici;
- e) l'approvazione del preventivo finanziario e del bilancio consuntivo sottoposte dal Consiglio di Amministrazione;
- g) la proposizione, la formulazione e l'indicazione degli indirizzi dell'attività della Fondazione e la valutazione dei risultati della medesima;
- h) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- i) l'estinzione della Fondazione;
- l) la determinazione, alla scadenza di ogni quadriennio, del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Fondatori nomina al proprio interno il Presidente dell'Assemblea medesima e della Fondazione.

L'Assemblea dei Fondatori viene convocata dal Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente, in via ordinaria almeno due volte l'anno, rispettivamente entro il mese di dicembre e quello di maggio, per l'approvazione del preventivo finanziario e del bilancio consuntivo.

L'Assemblea, inoltre, dovrà essere convocata ogniqualvolta il Presidente o, in caso di assenza o impedimento, il Vicepresidente, lo ritengano opportuno per l'esercizio delle finalità di indirizzo



e di controllo dell'attività della Fondazione, ovvero per adempiere taluno degli obblighi statutari.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le delibere di approvazione delle modifiche statutarie e di espulsione di uno dei fondatori devono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei membri in carica.

La delibera di estinzione della Fondazione dovrà essere adottata con la maggioranza dei tre quarti dei membri in carica.

Il segretario verbalizzante delle sedute dell'Assemblea dei Fondatori è scelto di volta in volta all'interno dell'organo.

Art.7: La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato, oltre che dal Presidente, da un numero pari di componenti che va da 4 a 6 e costituito:

- a) da almeno 3 membri nominati, anche al suo interno, dell'Assemblea dei Fondatori;
- b) da un membro nominato, al proprio interno, dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma;
- c) ed, eventualmente, da due membri eventualmente nominati dal Consiglio di amministrazione, come sopra formato, su proposta del Presidente, e scelti tra i rappresentanti di altra istituzione, pubblica o privata, che persegua finalità analoghe a quelle della Fondazione e che intenda collaborare con la medesima.

I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Presidente della Fondazione, che compone di diritto e presiede altresì il Consiglio di



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Amministrazione, nomina all'interno dell'organo medesimo il Vicepresidente ed il Segretario - che può essere scelto anche all'esterno del Consiglio stesso ed, eventualmente, retribuito - i quali insieme al Presidente ed al Direttore Generale, se nominato, costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno 2 volte l'anno, entro il 30 novembre ed il 30 Aprile, per deliberare rispettivamente sul preventivo finanziario e sul bilancio consuntivo, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente ovvero lo richieda un terzo dei suoi componenti o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione viene fatta per iscritto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente, almeno 10 giorni prima della seduta e, in caso di urgenza, a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, due giorni prima.

Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri stessi.


Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui, nel corso di un mandato, vengano a mancare uno o più consiglieri, si procederà alla loro sostituzione ai sensi del 1° comma del presente articolo.

Tutti i consiglieri, nominati in sostituzione dei precedenti nel corso di un mandato, decadono dalla carica insieme agli altri.

Qualora, durante un mandato, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero Consiglio e la sua ricomposizione avviene a norma del presente articolo.



Sera Coste

Art. 8: Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione della Fondazione, fatti salvi quelli riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea dei Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio.

Può, inoltre, emanare regolamenti per la disciplina interna della Fondazione.

I poteri del Consiglio di Amministrazione possono essere delegati dall'organo stesso, per singoli atti, al Presidente o ad uno o più consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, nominare un Direttore Generale e/o un Direttore Amministrativo, fissandone con apposta delibera competenze e compensi.

La qualità di consigliere si perde per dimissioni, per la perdita delle capacità pubbliche e private, per espulsione deliberata dal Consiglio medesimo, ove sussistano gravi e fondati motivi.

Art. 9: Il Presidente della Fondazione è eletto dall'Assemblea dei Fondatori tra i suoi membri, dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio;
- predispone il piano annuale di attività della Fondazione e ne cura l'attuazione dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- amministra i fondi della Fondazione per la realizzazione dei programmi, secondo le istruzioni del Consiglio di Amministrazione;
- proporre al Consiglio di Amministrazione i nominativi delle persone che dovranno prestare la




- propria opera in favore della Fondazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
- nomina e revoca il Vicepresidente;
 - convoca e presiede l'Assemblea dei Fondatori, il Consiglio di Amministrazione e l'Ufficio di Presidenza e ne formula l'ordine del giorno;
 - propone al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei Fondatori;
 - cura l'osservanza delle norme contenute nel presente statuto e vigila su tutto il complesso andamento organizzativo e amministrativo della Fondazione;
 - assume, nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva, che dovrà essere convocata entro 30 giorni;
 - cura, unitamente agli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
 - cura, coadiuvato dal Segretario, la redazione dei verbali delle riunioni, da trascrivere in un apposito libro.

In caso di sua assenza o impedimento temporanei, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

La firma e/o la presenza del Vicepresidente fanno fede di fronte ai terzi dell'assenza e/o dell'impedimento del Presidente.

Art.10: L'Assemblea dei Fondatori può istituire un Collegio dei Consiglieri Scientifici, composto da un minimo di cinque membri, italiani e/o stranieri, scelti tra personalità distintesi nei settori in cui la Fondazione stessa esplica la propria attività.



Sara Costa

Il Collegio - i cui componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati - sceglie all'interno il proprio presidente, cui compete l'onere delle convocazioni.

Il Collegio ha il compito di individuare e segnalare al Consiglio di Amministrazione la validità ed innovatività delle progettualità di ricerca nel campo delle malattie in cui la Fondazione opera e di quelle ad esse connesse.

Sulla base di tali indicazioni si pronuncerà, con pareri obbligatori ma non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione, in ordine alle richieste ed alla attribuzione di fondi, compresi quelli destinati a borse di studio.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì consultare il Collegio per ogni altra fattispecie sulla quale ritenga di voler acquisirne il parere.

Art.11: E' istituito l'Albo dei Benemeriti della Fondazione, tenuto dal Segretario della Fondazione medesima, al quale vengono iscritti di diritto, su delibera del Consiglio di Amministrazione, tutti coloro che, nel tempo, contribuiranno con continuità almeno triennale al versamento di una somma di denaro non inferiore al 20% da destinare in favore delle attività perseguite dalla Fondazione.

I benemeriti designeranno tra di essi un loro rappresentante, che si farà portatore al Consiglio di eventuali proposte e suggerimenti derivanti dagli iscritti all'Albo.

Art.12: Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da cinque componenti, di cui tre effettivi e due supplenti, scelti dall'Assemblea dei Fondatori tra persone di adeguata professionalità e dei quali almeno il Presidente sia iscritto all'Albo dei Revisori Contabili.



Tale organo esamina i bilanci, predisposti dall'Ufficio di Presidenza, e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni.

I revisori, che partecipano di diritto alle sedute dell'Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione in cui debbano approvarsi il preventivo finanziario ed il bilancio consuntivo, possono intervenire a quelle sedute del Consiglio di Amministrazione in cui si trattino materie afferenti la loro competenza, per chiedere e dare i chiarimenti del caso.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni ed alla scadenza del mandato i suoi componenti possono essere riconfermati.

Art.13: L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.


Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato il preventivo finanziario dell'anno successivo ed entro il 31 maggio il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Art.14: Le cariche sociali della Fondazione sono a titolo gratuito, fatta eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sopportate in relazione all'assolvimento dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'attribuzione di compensi per il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario o per i singoli consiglieri, cui siano stati affidati particolari incarichi, determinandone l'ammontare, nei limiti e secondo le modalità consentiti dalla legge.

Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario o il/i consigliere/i interessato/i all'attribuzione del compenso non partecipano al voto in occasione



Severino

dell'adozione della relativa delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art.15: L'estinzione della Fondazione può avvenire con delibera dell'Assemblea dei Fondatori, solo se ad esprimere il proprio voto saranno almeno i 3/4 dei suoi componenti.

In caso di estinzione, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti, in conformità degli scopi della Fondazione ed escluso qualsiasi rimborso, all'Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma - sentito l'organismo di controllo istituito ai sensi della legge 662/96 - salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Ove all'atto dell'avvenuto scioglimento l'Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma non rivesta più la qualifica di ONLUS, per qualsiasi motivo, la devoluzione del patrimonio associativo residuo sarà effettuata dai liquidatori in favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

Art.16: Per tutto quanto non previsto dall'attuale statuto e dall'atto costitutivo, valgono le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e, in particolare, quelle di cui al D. Leg.vo 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto ne sanietur
Genova li 24 febbraio 2004
Savo Coste

[Handwritten signature]



Savo Coste